



Bolzano, 09.09.2020

Redatto da:

avv. Gianluigi Tebano

Tel. 0471 / 41 20 20

gianluigi.tebano@provincia.bz.it

Gentile Sig.

Paul Köllensperger

Consiglio Provinciale

Sede

p.c. Egregio Presidente
del Consiglio Provinciale
dott. Josef Nogger

Sede

Risposta all'interrogazione n. 1019/20 del 14.07.2020

Gentile consigliere,

in merito all'interrogazione di cui all'oggetto, le riscontro quanto segue:

1. Quali sono stati i rimborsi per spese legali concessi dall'Avvocatura della Provincia a funzionari e dirigenti provinciali coinvolti in cause penali o civili dal 01/01/2017 ad oggi?

Dal 1° gennaio 2017 ad oggi sono stati disposti rimborsi per spese legali a favore di funzionari e dirigenti provinciali coinvolti in cause penali per complessivi euro 54.353,66. Per quanto riguarda invece le cause civili, la difesa degli stessi viene assunta direttamente dall'Avvocatura della Provincia, salvo che sussista un conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16).

2. Si prega di fornire un elenco dei dinieghi dal 2017 ad oggi contenente le seguenti informazioni: nome del funzionario, funzione, tipo di causa, data e motivazione del diniego.

Vedasi Allegato A: In merito si precisa che per motivi di tutela dei dati personali si trasmettono dati anonimizzati, considerato che nello specifico tale circostanza non compromette assolutamente lo svolgimento delle funzioni proprie dei Consiglieri provinciali.

3. Si prega di fornire un elenco dei rimborsi approvati dal 2017 ad oggi contenente le seguenti informazioni: nome del funzionario, funzione, tipo di causa, data e motivazione dell'accoglimento.

Vedasi Allegato B. Vale l'annotazione di cui sopra.

4. Quali possono essere le cause ostative di diniego del rimborso ai funzionari risultati archiviati o prosciolti?

Le maggiori cause ostative per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali ai sensi dell'art. 6 l.p. 16/2001 sono la sussistenza di un conflitto di interessi, il mancato accertamento giudiziale di assenza di responsabilità, come p.es. le sentenze di proscioglimento per motivi di rito. In merito va anche tenuto debito conto del fatto che la predetta norma ha subito diverse modifiche e che la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 novembre 2017, n. 28785, ha stabilito che per l'individuazione della disciplina applicabile, ai fini del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per la difesa nel processo penale instaurato a suo carico, occorre fare riferimento al momento dell'instaurazione del processo penale.

Cordiali saluti

Arno Kompatscher
Il Presidente della Provincia
(sottoscritto con firma digitale)